

La Corte dei conti in appello ha ribaltato le decisioni di primo grado: docenti assolti

Professori, partita Iva legittima

Fa testo l'autorizzazione dell'ateneo alla consulenza

DI GIUSEPPE MANTICA

Legittimo il possesso della partita Iva da parte dei professori universitari. La Corte dei conti ha dato ragione ad un docente che, in regime di lavoro dipendente del Miur a tempo pieno, aveva svolto attività extra-istituzionali quale consulente di parte o d'ufficio nel corso di procedimenti giudiziari. Con la sentenza n. 198/2019 depositata il 23 ottobre scorso la sede centrale della magistratura contabile (terza sezione

con funzioni giurisdizionali) ha deciso, in sede di appello, che «la titolarità di un partita Iva non implica automaticamente che ogni attività fatturata sia contraria ai doveri di esclusività e non è accertativa del carattere di abitualità e sistematicità della stessa». Più significativamente i termini attengono al carattere di continuità ed assiduità dell'attività esterna, che va provato con elementi di fatto, concreti caso per caso, e non con una deduzione presuntiva discendente dal regime Iva.

La questione era insorta anni addietro a seguito di attività di indagine condotte dalla Guardia di Finanza che avevano portato ad addebiti di responsabilità mossi dalla Procura contabile nei confronti di insegnanti e di ricercatori universitari per la violazione della normativa che imporrebbe un rigido sistema di incompatibilità per altri incarichi.

La Corte dei conti regionale (sede di Bologna con la sentenza n. 211/2017), seguendo le accuse erariali della Procura, aveva condannato il docente universitario a riversare, nella casse dell'ateneo

settimo comma dell'art. 53 del Testo Unico del pubblico impiego (decreto legislativo n. 165/2001) e dispone, con una ratio non condivisa nel mondo universitario, che il compenso per le prestazioni svolte deve essere versato nel conto delle entrate del bilancio dell'Amministrazione del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività.

Il docente bolognese, come altri,

incappati in rilievi simili, è ricorso in appello alla Corte contabile di Roma. In tal senso va colto il diverso approccio operato dalla Corte centrale rispetto a quella regionale: il giudice d'appello ha infatti «rite-

nuto importante effettuare una ricognizione della normativa in tema di cumulo di impieghi» riguardo la status di professore universitario «sottolineando l'incertezza interpretativa e la difformità applicativa della normativa in tema di conflitti di interesse e situazioni d'incompatibilità».

La magistratura di primo grado, invece, aveva da subito assunto che «il quadro normativo è sostanzialmente chiaro ed intellegibile».

Invero sul tema si sono succedute e sono applicabili una serie di norme di

diverso rango: dal Dpr n. 382/1980 che già da allora consentiva perizie giudiziarie, al Dlgs n. 165/2001 che, pur ponendo dei limiti, ammette l'autorizzazione alle attività esterne da parte dell'Amministrazione, e alla legge Gelmini (n. 240/2010) che vieta le attività in caso di conflitto di interesse con l'ateneo, demandando alle stesse

università il compito di disciplinare il regime delle incompatibilità.

Prestando attenzione a questa disposizione il giudice di gravame ha rinvenuto nei decreti ret-

toriali (che ogni ateneo può assumere) la possibilità del docente di eseguire prestazioni extra-istituzionali purché previamente comunicati e autorizzati, e ha rilevato, per il caso, che il professore era in possesso di una serie di richieste

autorizzate per le attività svolte (circostanza sulla quale la sentenza di appello censura di superficialità il giudice di primo grado).

A parere della magistratura romana, inoltre, il possesso delle autorizzazioni mostra la correttezza del docente e legittima la ragionevole convinzione della liceità della propria condotta, escludendo dunque quell'addebito di colpa consapevole che rapidamente era stato desunto

Il giudice di appello ha affermato che il possesso delle autorizzazioni mostra la correttezza del docente e legittima la ragionevole convinzione della liceità della condotta, escludendo dunque quell'addebito di colpa consapevole che rapidamente era stato desunto nella prima sentenza

La Corte dei conti regionale (sede di Bologna con la sentenza n. 211/2017), seguendo le accuse erariali della Procura, aveva condannato il docente universitario a riversare, nella casse dell'ateneo di appartenenza, la somma degli importi percepiti per dette attività proprie

di appartenenza, la somma degli importi percepiti per dette attività proprie. La sanzione è contenuta nel

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato



nella prima sentenza.

La cosa all'epoca aveva sollevato la contestazione dei docenti che da un lato erano chiamati a svolgere attività peritali, dalla stessa magistratura, proprio per le loro massime competenze e dall'altro, quelle stesse competenze, ne precludevano il servizio in ragione di una esclusività a solo favore di una parte della Amministrazione, quella di appartenenza.

—©Riproduzione riservata— ■